

## FAQ- Attestazione ISEE con omissioni/difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito)

### QUESITO

Ho ricevuto l'attestazione ISEE e mi sono accorto che riporta omissioni/difformità, i dati patrimoniali da me indicati in DSU, tuttavia, **sono corretti avendoli rilevati direttamente dalla certificazione che mi è stata rilasciata dagli intermediari finanziari** e ciò anche con riferimento ai valori dei saldi e delle giacenze al 31 dicembre del secondo anno solare antecedente che ho riportato fedelmente.

A questo punto, posso utilizzare l'attestazione seppur difforme per richiedere la prestazione sociale che mi interessa?

### RISPOSTA

Se l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS contiene omissioni o difformità del patrimonio mobiliare (o del reddito), si fa presente che l'attestazione medesima è valida a tutti gli effetti sulla base di quanto previsto dal DPCM 159/2013, ancorché difforme. Pertanto, si rappresentano le seguenti possibilità a seconda del caso:

a) **se ha indicato correttamente tutti i valori del patrimonio mobiliare, come risultanti dalla certificazione rilasciata dall'intermediario finanziario (es. banca, poste italiane ecc.), anche con riferimento agli importi esatti dei saldi e delle giacenze medie riferibili al secondo anno solare antecedente (es. nel 2020, i saldi e le giacenze medie al 31 dicembre 2018)**, può presentare domanda per la prestazione sociale agevolata di suo interesse presso l'ente erogatore, utilizzando l'attestazione ISEE anche con omissioni o difformità. Difatti, se i valori indicati sono completi e corretti, anche facendo una nuova DSU risulterebbe comunque sempre difforme.

**L'Ente che deve erogare la prestazione in questo caso ha facoltà di chiederLe la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, ad esempio, inviandoLe un sms, una raccomandata, una lettera. Qualora dalla verifica della documentazione venga riscontrata la correttezza dei dati autodichiarati, l'ente erogatore riconoscerà il beneficio. Tuttavia, se l'Ente erogatore non si avvale di tale facoltà e la documentazione non dovesse essere richiesta non sussistono, ai sensi di legge, i presupposti per l'Ente stesso per negarLe la prestazione in quanto si ribadisce che l'attestazione è valida sulla base del DPCM 159/2013;**

b) **se invece, ha ommesso di indicare uno o più rapporti finanziari (ovvero redditi risultanti da certificazioni fiscali)** deve presentare una nuova DSU o farsi rettificare la DSU precedente dal CAF, laddove l'errore l'abbia commesso l'intermediario. La nuova DSU dovrà contenere le informazioni che in precedenza erano state omesse o espresse non correttamente.